

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4330/2024 R.A.C.L. promossa da

██████████, nato a ██████████, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio del difensore avv. Andrea Dedoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,

ricorrente

contro

██████████ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ in virtù di procura generale alle liti,

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 23 dicembre 2024, ██████████, già legale rappresentante della ██████████, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002525319, con la quale gli è stato intimato il pagamento di euro 4.965,33 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2020.

L'ordinanza trae origine dall'atto di accertamento prot. n. INPS.1700.28/11/2022.0455081 del 28 novembre 2022, notificato il 13 dicembre 2022, avente ad oggetto il mancato versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori nei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020.

A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, sostenendo che l'Inps fosse già in possesso, sulla base delle denunce mensili UniEmens, degli elementi necessari per accertare le omissioni e che la contestazione fosse pertanto intervenuta oltre il termine di novanta giorni. Ha inoltre rilevato che l'atto di accertamento non era stato notificato alla società, obbligata in solido, e ha escluso l'applicabilità



della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 23 del d.l. n. 48/2023.

Ha quindi chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.

L'Inps si è costituito, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Ha sostenuto che il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 non fosse applicabile alla fattispecie e, in subordine, che non fosse comunque decorso, dovendosi tenere conto del tempo necessario per il completamento degli accertamenti e per la verifica dell'importo complessivamente omesso nell'anno. Ha inoltre invocato l'applicazione analogica dell'art. 23 del d.l. n. 48/2023.

Con ordinanza del 3 maggio 2025 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta.

2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2.1. L'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016 stabilisce che, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981.

Trova pertanto applicazione l'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui, quando non sia avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati entro novanta giorni dall'accertamento. L'ultimo comma dispone che l'obbligazione di pagamento si estingue nei confronti della persona alla quale la notificazione non sia stata eseguita nel termine prescritto.

Non è condivisibile la tesi dell'Inps secondo cui tale disciplina sarebbe incompatibile con l'art. 2, comma 1-*bis*, del d.l. n. 463/1983.

Le due disposizioni regolano profili diversi: l'art. 14 disciplina il termine per la contestazione della violazione, mentre l'art. 2, comma 1-*bis*, consente al datore di lavoro di evitare l'applicazione della sanzione mediante il versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento.

La natura decadenziale del termine trova conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità, che, con riferimento alla disciplina transitoria prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016, lo ha ritenuto "*fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria*" (Cass. Civ. Sez. L. 22 marzo 2025, n. 7641).

2.2. Quanto alla decorrenza del termine, l'accertamento non coincide con la mera acquisizione materiale del fatto, ma comprende il tempo necessario per valutare i dati raccolti e verificare tutti gli elementi della violazione.

In particolare, l'attività di accertamento deve intendersi comprensiva "*del tempo necessario alla*



valutazione dei dati acquisiti e degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione" e della successiva fase di deliberazione, in relazione alla complessità delle indagini svolte (Cass. Civ. Sez. Un. 31 ottobre 2019, n. 28210).

Spetta al giudice individuare, sulla base delle caratteristiche del caso concreto, il momento nel quale l'amministrazione avrebbe potuto ragionevolmente completare l'accertamento.

Nel caso in esame, l'Inps ha sostenuto che tale momento non potesse coincidere con la scadenza dei singoli versamenti, poiché la natura penale o amministrativa dell'illecito dipende dall'importo complessivamente omesso nell'anno.

Anche accedendo a tale ricostruzione e individuando nel 16 dicembre 2020 il momento dal quale era possibile verificare l'importo complessivamente omesso nell'anno, la contestazione non può ritenersi tempestiva.

L'atto di accertamento è stato infatti formato soltanto il 28 novembre 2022 e notificato il 13 dicembre 2022.

L'Inps non ha indicato quali specifiche attività istruttorie siano state compiute nel periodo intermedio, né ha allegato particolari elementi di complessità della posizione esaminata.

Il generico richiamo ai tempi necessari per l'acquisizione dei crediti nelle procedure informatiche e all'elevato numero di illeciti gestiti dalla sede territoriale non giustifica il differimento dell'accertamento per un periodo così ampio.

Né conduce a diversa conclusione la sospensione prevista dalla normativa emergenziale, che, anche tenendo conto del relativo periodo di operatività, non vale a giustificare la notificazione dell'atto di accertamento soltanto nel dicembre 2022.

La contestazione è pertanto intervenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.

2.3. Non conduce a diversa conclusione il richiamo all'art. 23, comma 2, del d.l. n. 48/2023.

La disposizione, espressamente limitata alle violazioni relative ai periodi decorrenti dal 1° gennaio 2023, non è applicabile alla fattispecie e conferma che le violazioni anteriori restano soggette al termine ordinario previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.

2.4. La tardiva notificazione della contestazione determina, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione.

L'opposizione deve pertanto essere accolta e l'ordinanza-ingiunzione impugnata annullata.

3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'Inps deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento in



materia di previdenza e del valore della lite compreso tra euro 1.100,01 e euro 5.200,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002525319;
- condanna l'Inps alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 1.312,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre contributo unificato se pagato.

Cagliari, 8 ottobre 2026

Il Giudice

dott. Matteo Marongiu

